

N. 2878/16 Sent.
N. 9740/15 Reg. C.
N. 9460/16 Cron.
N. 5979/16 Resp.

Successivamente oggi 20.10.2016 ad ore 13.00 avanti il dott. Luca Marani sono comparsi l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED] per l'attrice [REDACTED] s.p.a. e l'avv. [REDACTED] per la convenuta s.r.l.

I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi. L'avv. [REDACTED] conclude come da foglio allegato telematicamente, rappresenta che in corso di causa la banca ha consegnato la modifica contrattuale del 2006 (quindi, l'originario contratto non è stato prodotto) nonché altre modifiche successive, mentre per gli estratti conto la convenuta ha subordinato la consegna al pagamento dei diritti di copia, diritti che l'opposta non ha pagato (gli stessi non sono stati comunque quantificati dalla banca). L'avv. [REDACTED] produce nota spese.

Al termine della discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio e, quindi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza della quale dà lettura alle parti:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE II CIVILE

Il Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott. Luca Marani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta a ruolo generale al nr. 9740/2015 R.G. in data 12.11.2015 fra le predette parti

MOTIVI DELLA DECISIONE



CONTRIBUTO UNIFICATO

parte dei documenti chiesti dall'opposta in sede monitoria.

La condotta tenuta da [REDACTED] che non ha dato riscontro alle diverse richieste di documentazione pervenute da [REDACTED] s.r.l. indicate negli atti difensivi di quest'ultima, è rilevante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., avendo l'opponente addotto motivazioni del tutto contrastanti con pacifici orientamenti giurisprudenziali ed avendo formulato delle difese che non considerano la rilevanza anche sul piano sostanziale, e non solo processuale, della richieste ex art. 119 TUB provenienti dal cliente.

Pure il comportamento tenuto dall'istituto di credito con riferimento agli estratti conto di cui ha riferito in data odierna il procuratore dell'opposta merita censura (ed è indicativo quanto meno di colpa grave) in quanto i costi di produzione sono dovuti a seguito della richiesta ex art. 119 TUB del cliente, mentre nel caso di specie si era in presenza di un ordine giudiziale che andava semplicemente adempiuto.

Le spese di lite sostenute dalla convenuta nella fase monitoria vengono liquidate come da decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite sostenute dalla convenuta nella fase di opposizione vengono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, ritenendosi che la semplicità delle questioni trattate e la ridotta attività processuale giustificano, oltre alla predetta indicazione, la liquidazione di importi pressoché coincidenti con i minimi previsti dal citato D.M. Si liquidano, pertanto, € 4.025,00, di cui € 3.500,00 per compenso ed € 525,00 per spese forfettarie al 15%, oltre ad IVA e CPA come per legge.

La condanna ex art. 96 c.p.c. deve tenere conto dell'assenza di significativi pregiudizi derivati alla parte opposta. Invero, nel caso di inesistenza dei contratti o delle relative condizioni economiche per parte del periodo nel quale ha intrattenuto il rapporto ben potrà proporre un giudizio nei confronti della banca per la rideterminazione dei rapporti di dare/avere secondo il saggio legale ovvero ex art. 117, comma 7, TUB, essendo sotto tale profilo valutabile in suo favore pure la condotta dell'istituto di credito che non dimetta gli estratti conto di cui è o comunque deve essere in possesso. La sanzione può, pertanto, essere limitata ad un importo pari a quello liquidato a titolo di compenso.

P.Q.M.

Il Tribunale di Padova, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:



- 1) Condanna l'attrice alla consegna di copia di tutti i contratti e di tutte le modifiche contrattuali, consensuali ovvero unilaterali, antecedenti il 2006 relativi al rapporto di conto corrente n. 300005553 ed alla consegna di copia degli estratti conto a decorrere dal 18.02.2005.
- 2) Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla documentazione consegnata dalla banca in corso di causa concernente le modifiche contrattuali effettuate a partire dal 2006.
- 3) Revoca il decreto ingiuntivo n. 3825/2015 emesso in data 8.10.2015.
- 4) Liquidate le spese di lite sostenute dalla convenuta nella fase monitoria come da decreto ingiuntivo opposto, condanna l'attrice alla loro rifusione integrale.

5) Liquidate le spese di lite sostenute dalla convenuta nella fase di opposizione in € 4.025,00, di cui € 3.500,00 per compenso ed € 525,00 per spese forfetarie, oltre ad IVA e CPA come per legge, condanna l'attrice alla loro rifusione integrale.

6) Condanna l'attrice al pagamento di € 3.500,00 in favore della convenuta ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.


Il Giudice

Dott. Luca Marani



LA PRESENTE SENTENZA E' STATA DEPOSITATA IN
CANCELLERIA ADDI 20 OTT. 2016

IL CANCELLIERE



Sentenza n. 2878/2016 pubbl. il 20/10/2016

RG n. 9740/2015

Repert. n. 5979/2016 del 20/10/2016